



Consiglio Regionale della Campania

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0004732/U Data: 20/03/2017 14:35

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” Reg. Gen. n. 424

Ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D’Amelio, Loredana Raia, Flora Beneduce e Vincenza Amato.
Depositata in data 17 marzo 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 20 MAR. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

17/3/2017
Sig. A. Cimmino
S.S.

Proposta di Legge
ad iniziativa del consigliere Rosa D'Amelio

"Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0004628/1 Data: 17/03/2017 11:09
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Rosa D'Amelio

Rosa D'Amelio

(L. RAIA)

(F. BENEDEUCE)

(V. AMARO)

[Handwritten signatures of L. Raia, F. Beneduce, and V. Amaro]

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 434

*UD Assessorato
17.3.17
[Signature]*



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 424

RELAZIONE

Proposta di legge sulle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Con la presente proposta di legge si intende fornire un contributo effettivo nella lotta contro le discriminazioni di genere, attuate con situazioni che incoraggiano e "normalizzano" la discriminazione tra i generi.

Si intende pertanto superare e rimuovere gli stereotipi che riguardano sia gli uomini che le donne, contribuendo a rendere effettivi i diritti sanciti dalla nostra Costituzione alla vita, all'integrità fisica e morale, oltre che alla propria realizzazione personale.

La presente proposta di legge si inserisce perfettamente nel quadro di attuazione di questi principi costituzionali e colma un significativo vuoto normativo armonizzandosi con la normativa di contrasto alle discriminazioni di genere.

Le persone omosessuali e transessuali non hanno tutele sul piano dei diritti e sono spesso oggetto di atti di denigrazione sul piano culturale, mediatico, sociale e politico. L'Unione Europea, con i trattati di Nizza e di Lisbona, prevede tutele antidiscriminatorie anche riguardo l'orientamento sessuale. Molti Stati europei hanno adottato iniziative per allinearsi alle due direttive UE del 2000: la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE), che vieta, nella vita di tutti i giorni, la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, e la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE), che vieta la discriminazione, in materia di occupazione e formazione, fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Il 31 marzo 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione agli stati membri riguardante le "misure per combattere la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere".

In Italia l'attenzione verso questo fenomeno, seppure aumentata nel corso degli anni, ancora non è riuscita a concretizzarsi in interventi normativi incisivi ed efficaci, diversamente da quanto avviene nel resto d'Europa ed è soprattutto per questo o anche a causa di questo se la Regione Campania annovera un alto tasso di atti di violenza omofobica e transfobica. La mancanza di riconoscimento dei diritti equivale alla mancanza di garanzie sul piano dei diritti umani delle persone. Ignorare le richieste di maggiori tutele che giungono da decina di migliaia di cittadini della nostra Regione equivale a impedire il raggiungimento dell'integrazione e della felicità a cui tutti hanno diritto. Questa proposta di legge contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale coinvolge i diversi ambiti culturali, associativi, sanitari, sociali e istituzionali e del mondo del lavoro della Regione.

Si è tenuto ben conto della necessità di intervenire in più ambiti territoriali perché il fenomeno delle discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale è ovunque ben radicato e occorre una forte iniziativa per combatterlo

RDA



Consiglio Regionale della Campania

Per completezza di informazione, si offrono due definizioni semplici di orientamento sessuale e identità di genere, con l'avviso che non si tratta di definizioni complete o esaustive:

- l'orientamento sessuale caratterizza ogni individuo ed è solitamente individuato in base alla preponderanza di sentimenti, pensieri erotici e fantasie sessuali diretti verso un individuo di sesso diverso (orientamento eterosessuale), dello stesso sesso (orientamento omosessuale) o verso individui di entrambi i sessi (orientamento bisessuale);

Gli atteggiamenti e i comportamenti che deviano dagli stereotipi di maschio o femmina sono considerati inappropriati. Dagli studi empirici emerge che la società tollera maggiormente la deviazione dal ruolo di genere nelle donne piuttosto che negli uomini; questo atteggiamento è visibile nell'educazione da parte dei genitori in cui un bambino "femminuccia" è più rimproverato rispetto ad una bambina che fa il "maschiaccio".

Il ruolo di genere è la percezione che il proprio comportamento e personalità siano conformi alle definizioni sociali di femminilità e mascolinità

In definitiva, possiamo paragonare l'orientamento sessuale allo spettro di un arcobaleno che varia in gradi ed intensità dei suoi colori. Quindi, in una prospettiva multidimensionale, l'orientamento sessuale è costituito da una molteplicità di componenti: l'identificazione di sé, il comportamento, le fantasie, il coinvolgimento affettivo, l'attuale stato relazionale. Queste possono anche non andare nella medesima direzione e subire mutamenti nel corso del tempo. Ogni individuo sviluppa una sua propria "organizzazione" delle attrazioni erotiche ed affettive, delle fantasie e delle attività sessuali, unica come il timbro di voce o l'impronta digitale.

L'identità di genere è la rappresentazione di sé come uomo o come donna, indipendentemente e anche in opposizione al proprio sesso.

L'identità di genere è quindi una delle componenti fondamentali del processo di costruzione dell'identità. Il termine si riferisce al vissuto di appartenenza ad un genere o all'altro, maschile o femminile, o in modo ambivalente ad entrambi. Tale appartenenza può esprimersi quindi con vissuti e comportamenti corrispondenti o non corrispondenti al sesso biologico.

Si può descrivere l'identità di genere come l'esperienza di percezione sessuata di se stessi e del proprio comportamento, cioè l'opinione che ognuno ha di se stesso in quanto appartenente ad un sesso o all'altro, indipendentemente dal ruolo sessuale che presenta agli altri, volontariamente o no. Dunque essa è l'accettazione della propria e fondamentale natura biologica di maschio o di femmina, la consapevolezza di appartenere al sesso maschile o femminile.

Ogni comportamento è quindi "tipicizzato" per genere e le culture e le società definiscono e mutano i criteri di appropriatezza.

La Regione Campania deve adottare, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

E' solo in questa ottica che la Regione garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

Attraverso il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento e riguardo alle norme regionali per la promozione del lavoro, la regione Campania deve operare per assicurare ad

RS/A



Consiglio Regionale della Campania

ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

Bisogna promuovere l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individuare, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

E' proprio grazie ad una politica di prevenzione e di contrasto che la Regione Campania deve favorire la parità di trattamento del lavoratore.

Con la promozione del lavoro, opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

Relazione Economico Finanziaria

La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio regionale

RISAN




Consiglio Regionale della Campania

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, e in coerenza con i principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, e dalla risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu contro le discriminazioni, favorisce la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e sostiene politiche finalizzate a garantire il pieno sviluppo della persona umana, l'universalità dei diritti umani e l'uguaglianza dei cittadini.
2. La Regione, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere assicura parità di condizioni di accesso agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale.
3. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge, di concerto con le istituzioni regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e gli organismi del Terzo Settore.

RDS

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located in the bottom right corner of the page.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
(Formazione e lavoro)

1. La Regione favorisce l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e promuove, altresì, l'attuazione di tali principi nella programmazione delle attività di formazione del personale di tutte le istituzioni regionali.
2. La Regione promuove politiche attive del lavoro volte ad evitare l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

RAIA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
(Informazione e comunicazione)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative volte a garantire la conoscenza del fenomeno della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere attraverso la promozione di azioni culturali volte a sviluppare il benessere psico-sociale delle persone. In particolare la Regione promuove campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della discriminazione derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall'identità di genere.

RDAZ



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore civico)

1. L'ufficio del Difensore Civico della Regione Campania può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dalla Legge regionale n. 23 dell'11 agosto 1978, intervenire, ai sensi della presente legge, nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. L' Ufficio del Difensore civico:

- a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
- b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;
- c) segnala agli organi competenti i comportamenti e le normative discriminatorie accertate;
- d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

RDA




Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Attuazione degli interventi regionali)

1. La Regione, si impegna, in esecuzione della pianificazione regionale in materia sanitaria, sociale, politiche del lavoro, istruzione, formazione, cultura e sport, a sostenere le finalità della presente legge, promuovendo azioni positive volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e al riconoscimento delle buone prassi.

RAIA



Consiglio Regionale della Campania

Art.6
(Azioni civili contro le discriminazioni)

1. La Giunta regionale della Campania, in coerenza con gli indirizzi della direttiva del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari Opportunità, proposta dell'Assessorato regionale alle Politiche sociali, si attiva a predisporre entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge, un protocollo di intesa tra la Regione Campania e l' Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar), con il quale, si delineano politiche, linee guide e strategie di coordinamento per promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso azioni positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia, dell'omofobia e della transfobia, nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva per contrastare e prevenire fenomeni di discriminazione legati a motivi razziali, etnici, religiosi, handicap ed orientamento sessuale.

RIA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
(Clausole valutative)

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

- a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
- b) l'elenco delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente legge.

RDA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio regionale

RA'A



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

Rosa D'Amelio

RDA